

luogo di lavoro (Università La Sapienza, in Roma, alle dipendenze di un'azienda di pulizie).

Le note tecniche depositate a confutazione delle conclusioni dalla difesa, non solo non contestano l'attribuzione al Broccatelli di alcuna delle S.T.P. in questione, ma nella loro assoluta genericità non inficiano la validità di alcuna delle specifiche associazioni S.T.P. – utenza di organizzazione, neppure di quelle c.d. “logica”, mentre la validità del metodo è confermata:

- dal numero delle chiamate ad utenze di organizzazione emerse,
- dalla comune riferibilità di esse, pur attraverso diverse S.T.P., ad un unico soggetto (il che esclude la possibilità di mere coincidenze non essendo ragionevole ipotizzare che ogni volta la telefonata del BROCCATELLI si sia trovata tra quelle compatibili con la chiamata ricevuta da un'utenza di organizzazione perché di analoga durata e per di più partite dallo stesso telefono pubblico e nello stesso “blocco” temporale, mai superiore alle quattro ore, come accertato presso la Telecom),
- dall'effettivo rinvenimento presso il BROCCATELLI, all'interno di una sua collezione, di ben tre delle otto S.T.P. attribuitegli.

Un secondo elemento di collegamento del predetto al sodalizio consiste nel rinvenimento su materiale per mascheramento e su documenti sequestrati nel covo di v. Montecuccoli di 31 impronte digitali a lui appartenenti.

Anche in questo caso sono state depositate note tecniche a confutazione della risultanza, ma anche in questo caso la confutazione è assolutamente generica, non investe le modalità dell'accertamento e della valutazione del risultato, che anzi riconosce come conformi alle normali tecniche specialistiche, si limita ad elencare diverse metodologie di accertamento possibili ma senza indicare alcun motivo per il quale nel caso concreto vi si dovrebbe fare ricorso.

Un terzo elemento di collegamento del Broccatelli all'associazione consiste nel già menzionato documento denominato Sicur – S, datato 10.08.2003 nel quale si parla di un militante designato con la sigla “S” che doveva essere temporaneamente “congelato” perché dal giorno 11 maggio e fino alla prima settimana di agosto 2003 era stato controllato e pedinato dalla polizia. Nel documento si riferisce quanto riferito dal militante “S” circa le date e gli orari dei pedinamenti subiti, ed i veicoli utilizzati dai suoi pedinatori, le date sono risultate corrispondenti a quelle di effettivi appostamenti, osservazioni e controlli effettuati dalla Digos di Roma nei confronti del BROCCATELLI ed i veicoli indicati nel documento (scooter Leonardo 150 grigio metallizzato-Liberty, 50 blu

elettrico, SH 50 scuro, motocicletta Enduro bianca e rossa, moto Honda Transalp grigia e rossa) sono risultati corrispondenti a quelli utilizzati in dette operazioni.

La conclusione è la sicura identificazione del militante "S" nel BROCCATELLI.

Un quarto elemento di collegamento del medesimo all'associazione è quello come di seguito precisamente evidenziato nella sentenza di primo grado: "*... Dalla lettura del file "Smob. 2. doc, datato 1 maggio 2003, si evince ... che nella pianificazione dell'operazione di smobilizzo del "covo" di via Maia era previsto l'impiego di tre "staffette" ... In un documento, datato 28 maggio 2003 e denominato "pian.smob. 4" ("Bozza di pianificazione definitiva dell'azione di "smobilizzo"), si legge invece che all'attività di trasferimento del materiale ... dall'appartamento di via Maia al locale della "Easy box", non poteva più partecipare il militante indicato con il nime operativo Beppe, il quale doveva essere sostituito dal militante Aldo, il cui posto doveva essere preso da Maria; le "staffette" dovevano quindi essere due anziché tre ... Il militante Beppe sostituito non poteva che essere il Broccatelli, il quale proprio in quel periodo era stato "congelato" per motivi di sicurezza, essendo stato sottoposto a servizi di pedinamento"; dal che si desume che il BROCCATELLI era designato nell'organizzazione con la sigla "L" ed il nome "BEPPE".*

Ancora nello stesso senso depongono:

- il rinvenimento nella cantina del predetto di materiale informatico contenente documenti in parte identici ad altri sequestrati in v. Montecuccoli;
- la disponibilità di documenti informatici criptati con lo stesso sistema riscontrato in altri documenti presso il MORANDI, il MEZZASALMA e la BLEFARI MELAZZI.

Si tratta evidentemente di elementi gravi univoci e concordanti idonei ad indurre il convincimento della partecipazione dell'imputato all'associazione, in posizione non irrilevante.

Va dunque respinto l'appello dell'imputato relativo al capo di imputazione in questione.

Sulla posizione dell'appellante SARACENI, si osserva quanto segue.

Sono pacificamente ammessi rapporti di conoscenza personale della predetta con il GALESI e con la PROIETTI Laura, imputata per gli stessi fatti in separato processo, come si è già accennato.

È risultato, come evidenziato nella sentenza impugnata, che l'imputata aveva la disponibilità di una S.T.P., distinta dal numero seriale Telecom 01.61.061.61566 (una delle 46 individuate tra quelle in contatto con

utenze d'organizzazione "blindate"), che alle 17.31 ed alle 17.36 del 7.7.1999, da una cabina ubicata in Roma, Corso Trieste, chiamò l'utenza di organizzazione 338/4658958, una di quelle cioè "blindate" con l'accertato e in precedenza descritto sistema dei rapporti citofonici e del traffico "a senso unico" (solo in entrata) da S.T.P., blindatura che come risulta da tutti gli elementi fin qui considerati era il portato di una destinazione esclusiva del "mezzo" –per motivi di sicurezza- a vicende proprie ed a soggetti interni dell'organizzazione e, in particolare alle esigenze di determinate fasi "operative" rispetto ad iniziative pianificate nell'ambito del quadro programmatico eversivo.

Il raggiungimento di una delle utenze "blindate" –il cui numero non era certo diffuso come quello di una qualsiasi utenza destinata a un normale traffico da rapporti sociali, familiari, di affari o di lavoro (perfino il vero fruitore, come si è già segnalato, ne era nascosto dietro false o improprie intestazioni- non sarebbe stato possibile per nessun estraneo all'organizzazione.

D'altra parte, l'attribuzione della S.T.P. (a traffico promiscuo nel senso già in precedenza chiarito) all'appellante in esame è fondata sulla certezza del fatto che delle chiamate effettuate con la stessa:

- sette (tra le quali la prima e l'ultima, il che attesta il possesso permanente della scheda, dalla prima attivazione fino all'esaurimento del credito) furono indirizzate al posto di lavoro di Daniele Bernardini cui era legata sentimentalmente e dove erano impiegati anche altri suoi conoscenti/amici come Manuel Pietrangeli,
- tre al padre dell'appellante,
- una al fratello della medesima,
- una alla società amministrata all'epoca dal suo amico Stefano MISIANI (figlio di uno dei suoi attuali difensori).

L'appellante, come risulta dagli atti allegati al fascicolo per il dibattimento e dalle deposizioni dibattimentali di ufficiali di polizia giudiziaria e del teste Francesco Rizzo, è risultata anche in possesso, quantomeno nel periodo dall'aprile del 1999 al 23 settembre dello stesso anno (periodo nel cui arco fu perpetrato l'omicidio ai danni del professore D'Antona) della già menzionata utenza telefonica 3389760233.

Tale utenza cellulare emersa, come già esposto, nel corso delle indagini relative al traffico delle cabine telefoniche utilizzate dalle S.T.P. nei contatti con le utenze di organizzazione "blindate" (unitamente alle quali figurava in un'annotazione sequestrata presso l'imputato MEZZASALMA), pur non essendo stata essa stessa "blindata" da un

rapporto citofonico con quelle od altre, ne condivideva numerose caratteristiche quali:

- difetto di intestazione,
 - frequente contatto con le utenze "di servizio" TIM 916, 9000, 9001,
 - cessazione con credito residuo,
 - ricezione, con un'unica eccezione di cui si dirà qui di seguito, di chiamate da telefoni pubblici con S.T.P. (tra le quali quelle attribuite con certezza alla Laura PROIETTI, confessa di appartenenza all'organizzazione che interessa e processata separatamente, con rito "abbreviato"),
 - ricezione di chiamate da S.T.P. non identificate ma effettuate in immediata successione dagli stessi telefoni pubblici di provenienza di chiamate alle utenze "blindate" (l'11.01.1999, da una stessa cabina in Roma v. Cattaro furono chiamate in sequenza l'utenza 3389760233 per otto secondi alle h. 10.35.20 e l'utenza "blindata" 3394636039, per diciassette secondi, alle ore 10.36.54; lo stesso giorno alle successive h. 10.45.21, da una stessa cabina in Roma Largo di Torre Argentina, furono chiamate, in sequenza, alle h. 10.58.22, per cinquantotto secondi, l'utenza 3389760233 e alle h. 11.01.32, per una durata di tre secondi, l'utenza "blindata" 3394636039; ancora lo stesso giorno, da altra cabina pure questa ubicata in Roma Largo di Torre Argentina, fu chiamata alle h. 12.53 l'utenza 3389760233 ed alle h. 13.13 l'utenza "blindata" 3394636039 accadimenti il cui concatenamento esclude la possibilità di semplici coincidenze);
 - ricezione di chiamate da S.T.P. identificate, in contatto anche con utenze "blindate" (S.T.P n. 01.57.125.25894, e n. 01.59.101.45068, risultate chiamanti anche, verso l'utenza "blindate" 3384658958);
- disomogeneità/discontinuità del traffico, con succedersi di periodi di intenso utilizzo ed altri di disuso,
- interruzione del traffico per tutte, per periodi compresi tra nove giorni ed un mese circa, a partire dal giorno dell'attentato mortale ai danni del professore D'Antona, 20.05.1999 data in cui tutte –compresa quella in trattazione- avevano, invece, generato o ricevuto traffico.

Quanto sopra integra un complesso di gravi, precisi, univoci e concordanti indizi di pertinenza dell'utenza cellulare 3389760233 al sodalizio in questione.

Nello stesso senso depone, inoltre, il fatto che proprio detta utenza cellulare fu fornita come recapito, nel giugno del 1998, ad un ambulatorio AIED da una donna presentatasi come Carla Ceci, ma che in realtà era la LIOCE, come accertato in base ad inconfutabili ed inconfutati elementi dei quali già in precedenza si è dato conto.

Dall'esame del traffico dell'utenza cellulare in questione, sono emersi contatti con il teste Francesco Rizzo e le indagini ne hanno accertato il collegamento con un rapporto di locazione/conduzione costituito il 01.04.1999 tra il medesimo (proprietario) e la SARACENI (locataria) ed avente ad oggetto un appartamento in Cerveteri per il periodo dal 01.04 al 30.09.1999

L'appellante ha sostenuto di avere ricevuto il telefono cellulare in questione dalla PROIETTI unicamente per il tempo necessario a costituire la locazione (una diecina di giorni tra la fine del marzo e l'inizio dell'aprile) e poi nuovamente, per qualche giorno, alla fine del mese di settembre per esigenze relative alla restituzione dell'immobile al proprietario.

La versione così fornita è di per sé inverosimile atteso che:

- la dichiarante era munita di un proprio telefono cellulare attraverso il quale avrebbe potuto tenere i rapporti relativi alla locazione di Cerveteri senza possibilità di alcun temuto controllo (possibilità accampata a pretesto per l'uso dell'utenza 3389760233) da parte di alcuno, fosse esso il suo compagno dell'epoca o qualsivoglia conoscente,
- non è credibile che abbia potuto privarsi del telefono "incriminante" in pendenza del rapporto di locazione dopo averne fornito il numero di utenza al locatore come recapito, col rischio di divenire irraggiungibile e creare allarme nel Rizzo,
- il Rizzo ha dichiarato di avere raggiunto senza problemi più volte la SARACENI chiamando l'utenza 3389760233 (come riscontrato dall'esame dei tabulati) dalle proprie utenze telefoniche 0666156426 e 3478001134 e dall'utenza cellulare 3477307475 del proprio conoscente Daniele Paternesi, che non era mai capitato che gli avesse risposto altri che la SARACENI, di essere sempre riuscito a comunicare con lei attraverso quella utenza.

L'appellante ha fatto riferimento ad una dichiarazione favorevole della già menzionata PROIETTI che, pacificamente sua amica, si è attribuita interamente la disponibilità dell'utenza in questione e ne ha confermato la cessione alla SARACENI nei termini da questa rappresentati, sostenendone la tesi difensiva circa il possesso occasionale e temporalmente limitato a pochi giorni.

La PROIETTI non è però credibile perché:

- non ha mai inteso fornire alle indagini alcuna collaborazione che consenta di ritenerla intenzionata ad apportare un contributo di verità alla ricostruzione delle vicende che interessano e non piuttosto a mentire a favore di un'amica, non avendo con ciò nulla da perdere avendo

ammesso la propria partecipazione al sodalizio in esame e proclamato dopo l'arresto la propria dissociazione (non collaborativa),

- dal traffico dell'utenza cellulare 3389760233 non emerge alcun contatto telefonico che possa collegarlo (secondo i criteri già ripetutamente menzionati) alla PROIETTI, alla sua cerchia di rapporti personali o a chiunque altro diverso dalla SARACENI, (l'unico altro sicuro collegamento dell'utenza è quello con la LIOCE, che lo utilizzò nel giugno 1988, già clandestina),

- l'utenza cellulare in questione risulta contattata ripetutamente (anche alle h. 11.01 del 20.05.1999, nell'immediato dell'omicidio del professore D'Antona ed anche nei giorni immediatamente precedenti) proprio da S.T.P. attribuite alla PROIETTI con una certezza da lei stessa non confutata, sicché non è possibile che lei stessa la detenesse,

- l'utenza 3389760233 risulta, come già detto, impegnata in attività corrispondente a quella delle utenze "blindate" di organizzazione (ricezione di chiamate da S.T.P. di sicura pertinenza dell'organizzazione) durante il periodo dell'inchiesta preliminare (iniziata nel dicembre 1998/gennaio 1999, e protrattasi contemporaneamente -come da documento estrapolato dall'archivio informatico MORANDI- ad altra "inchiesta" - svolta approssimativamente negli stessi luoghi- sulle possibilità di attacco a sedi sindacali o di istituzioni rilevanti in materia di "lavoro") all'omicidio del professore D'Antona e addirittura il giorno stesso del delitto, sicché è assolutamente incredibile che in quello stesso periodo possa essere stata distolta dall'uso dell'organizzazione e concessa a persona ad essa estranea per suoi usi personali, ostandovi tra l'altro motivi di sicurezza.

A rafforzare ulteriormente il complesso di indizi a carico della SARACENI sta il ritrovamento presso la sua abitazione, su un floppy disk, ancora il 24.10.2003, quando le indagini si rivolsero più concretamente nei suoi confronti, di un documento (di cui copia si è ritrovata nell'archivio informatico MORANDI) cancellato ma recuperato e riportato in condizioni di lettura mediante particolari operazioni tecniche in merito al quale la sentenza di primo grado esattamente e puntualmente riferisce: *"...documento che riguardava certamente le attività dell'associazione . In particolare ... comprende una "inchiesta", effettuata nel gennaio 1999 e consistita in osservazioni notturne eseguite, verosimilmente a bordo di un "Fiorino", sulle strade ove erano ubicate le sedi della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero (nei servizi pubblici, n.d.r.) ...contiene, oltre ai resoconti dei servizi di inchiesta, anche osservazioni e domande di chiarimenti fatte da qualcuno che rivestiva un*

ruolo più importante all'interno dell'organizzazione nonché le risposte dell'esecutore dei servizi. Ciò faceva capire che vi era stata una "veicolazione" per posta elettronica o ripetuti passaggi del dischetto tra la militante e gli organi superiori (teste Giannini, ud. 16.3.05, p. 51). La Saraceni (ud. 7.6.05, p. 132 ss) ha negato di aver partecipato allo svolgimento di quella "inchiesta" ed alla stesura del relativo documento ed ha affermato che il dischetto le era stato consegnato da Laura Proietti, ... per darle la possibilità di rendersi conto, ai fini di un eventuale reclutamento, del tipo di attività che veniva svolta dagli N.C.C., aveva capito che erano cose ... "più grandi di lei" e, anziché restituirlo alla Proietti, aveva conservato il dischetto e l'aveva utilizzato per scrivere documenti suoi personali, provvedendo pria a cancellare il compromettente file".

Si deve concordare con le valutazioni espresse in proposito nella stessa sentenza: "*... tali affermazioni sono del tutto inattendibili. ... la Saraceni frequentava da più di un decennio quell'ambiente (GALESI, PROIETTI ad es., n.d.r.) ed aveva avuto modo di allacciare stretti rapporti con persone del livello di Mario Galesi (tra l'altro, le fu trovata in casa una foto del medesimo ritagliata da un giornale ed incorniciata, inviò ad un giornale, sotto falso nome ma venendo poi scoperta, un vero e proprio elogio funebre del medesimo, dopo i fatti del 02.03.2003) non aveva quindi bisogno di leggere un documento di quel genere ... per capire quale fosse l'attività svolta dai vari gruppi eversivi. D'altra parte, da alcuni passi del documento si può desumere chiaramente che l'inchiesta era stata svolta da una donna (dato che nelle risposte all'organo di livello superiore si usa il genere femminile) e, in particolare, da una donna con problemi di vista (dato che fa espressa menzione della difficoltà di vedere da lontano): queste caratteristiche si attagliano perfettamente alla persona dell'imputata ...).*

Si ritiene che, ai fini di un reclutamento non sarebbe stata certo fornita documentazione ovviamente segreta dell'organizzazione, mentre il possesso di un documento "operativo" costituisce ulteriore indizio di partecipazione della SARACENI all'organizzazione in questione e di utilizzazione dell'utenza cellulare attribuitale per esigenze connesse ad attività funzionali all' "inchiesta" relativa all'omicidio D'Antona o, più probabilmente dato il documento sequestrato, della contemporanea "inchiesta" per progettati attentati ad istituzioni (poi effettivamente eseguito – come già detto – quello ai danni della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero, come già riferito).

A completamento dell'esposizione delle risultanze, deve dirsi che presso la SARACENI furono rinvenuti programmi di criptazione uguali a quelli

rinvenuti presso gli imputati BROCCATELLI e MEZZASALMA, che non risultano mai utilizzati per i fini privati per i quali la predetta ha sostenuto di averli acquisiti.

Gli elementi considerati impongono di ritenere l'appartenenza dell'imputata al sodalizio in questione.

La detenzione dell'utenza cellulare di cui sopra sicuramente fino a tutto il settembre 1999 (se non oltre) e cioè oltre la data dell'omicidio del professore D'Antona, l'annotazione di essa –con falsa attribuzione ad “zio Ninnillo”, deceduto nell'aprile 2000- ancora in una agenda del 2001, la conservazione ancora all'epoca della perquisizione domiciliare del 2003 dell'annotazione del teledrin in uso alla PROIETTI scritto in forma criptica (inversione di cifre) e con al posto del nome una sigla (“VA”) ponendo così il fatto sotto una doppia “sicurezza” rispetto a possibili indagini, sono elementi che mostrano il protrarsi della partecipazione al sodalizio ben oltre l'assunzione della denominazione B.R. P.C.C. e le azioni “disarticolanti, sicché neppure è possibile, come richiesto nell'atto di appello, dichiarare la limitazione del fatto all'ambito temporale sollecitato con i motivi di appello.

In merito alla posizione dell'appellante BOCCACCINI, si osserva quanto segue.

La valutazione deve essere effettuata senza tener conto di una dichiarazione del BOCCACCINI con contenuti di sostanziale confessione alla stregua di quelle ricordate in relazione agli imputati LIOCE, MORANDI, BLEFARI MELAZZI e MEZZASALMA, ripudiata però poi, re melius perpensa, né delle dichiarazioni della di lui convivente Giuntini, che determinarono la sottoposizione di lui a fermo di polizia giudiziaria.

Sul punto la sentenza impugnata, nel pronunciare l'inutilizzabilità dei due atti si è così espressa: “... è stata interrogata la Giuntini, la quale ha fornito rilevanti elementi indizianti a carico dell'imputato, con particolare riferimento all'omicidio del prof. Biagi. A seguito delle dichiarazioni della Giuntini, è stato emesso, nei confronti del Boccaccini, un provvedimento di fermo, che è stato convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze. Con contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Nell'interrogatorio reso il 29 ottobre 2003 presso la Procura della Repubblica di Firenze, l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere e si è dichiarato “militante rivoluzionario per la costruzione del partito comunista combattente”. Il relativo verbale, peraltro, è stato redatto senza il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 64 comma 3 c.p.p. e, in particolare, di quella di cui alla lett. a), che prevede che, prima che abbia inizio

l'interrogatorio, la persona sottoposta alle indagini debba essere avvertita che "le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti". In dibattimento, le suddette dichiarazioni confessorie sono state dichiarate inutilizzabili da questa Corte, in applicazione del disposto dell'art. 64 comma 3-bis c.p.p.. Eguale sorte hanno avuto le dichiarazioni accusatorie rese da Eleonora Giuntini nella fase delle indagini preliminari, in quanto la stessa, in dibattimento, nella sua qualità di convivente dell'imputato, si è avvalsa della facoltà di non rispondere."

Ciò premesso, rimangono rilevanti ai fini del decidere i seguenti elementi evidenziati nella sentenza di primo grado:

- il BOCCACCINI non era affatto estraneo rispetto agli ambienti fiorentini nel cui ambito sorse il nucleo "rivoluzionario" locale del sodalizio inizialmente operante sotto la sigla N.C.C. ed, anzi, fino dall'anno 1993, ne frequentava componenti di rilievo quale Fabio Matteini, della cui condanna insieme a Luigi Fuccini nell'anno 1995 per partecipazione ad associazione sovversiva e banda armata si è già riferito e, nel gennaio 1998 è stato identificato dai carabinieri in Firenze insieme all'imputato MORANDI, a bordo dell'autovettura della moglie di quest'ultimo, al quale è pacificamente legato da lunga amicizia e conoscenza,

- lo stesso BOCCACCINI venne nuovamente controllato e, come sempre ed ovviamente in tali casi avviene, identificato (come documentato da atti di p.g.) in territorio del comune di Sambuca Pistoiese (PT), località Ponte Venturina, mentre alle h. 22.17 del 12.03.2002 (sette giorni prima dell'attentato mortale ai danni del professore Marco Biagi, mentre fervevano le attività di prova delle operazioni pianificate per quel delitto, ivi comprese quelle relative all'allontanamento degli esecutori da Bologna), in orario compatibile con una presenza in Bologna fino alle h. 20.10 (ora per la quale era stato programmato e venne eseguito l'omicidio) trasportava il MORANDI sull'autovettura Fiat Panda tg. FI BD221GY, intestata alla già nominata Eleonora Giuntini sulla statale Porrettana nella direzione di marcia da Bologna verso Firenze.

La BANELLI (sulla cui attendibilità in generale si richiamano le considerazioni precedenti) una volta intrapresa effettivamente e definitivamente la linea della collaborazione al processo, ha collegato l'episodio di Ponte Venturina alle prove effettuate circa la praticabilità delle attività esecutive e di successiva fuga pianificate per l'attentato omicida ai danni del professore Biagi.

In sostanza, come sintetizzato nella sentenza impugnata, "... *La Banelli ha precisato che proprio il 12 marzo si era recata con Morandi a*

Bologna nell'ambito ... dell'iniziativa Biagi. Nel fare ritorno in Toscana, avevano sperimentato le vie di fuga, che avrebbero dovuto percorrere dopo l'esecuzione dell'omicidio ... lei si era recata in treno da Bologna a Pistoia, dove aveva preso la propria autovettura ed aveva raggiunto Pisa; il Morandi, invece, era andato in treno fino a Porretta Terme (o altra stazione vicina), dove era ad attenderlo l'autovettura privata del militante Carlo, che lo aveva poi accompagnato a Firenze. Durante quest'ultimo tragitto, il Morandi ed il Carlo erano stati fermati ad un posto di blocco ed identificati dai carabinieri. Il Morandi, in occasione di una riunione tenutasi tra il 12 ed il 19 marzo (probabilmente il 15) con Mario Galesi, aveva riferito questa circostanza dell'avvenuta identificazione. Si era allora deciso, per non correre altri rischi, di cambiare il programma relativo alle modalità di allontanamento da Bologna: si era così escluso di utilizzare mezzi privati e si era stabilito di usare il treno fino a Porretta Terme e poi un taxi per raggiungere Pistoia."

La medesima BANELLI dichiarò poi che:

- l'incidente del posto di blocco dei carabinieri a Ponte Venturina comportò il cambiamento di programma in punto di via di fuga del MORANDI per il giorno 19.03.2002 (esclusione della via Porrettana, prelevamento del MORANDI a Pistoia e non più a Porretta Terme),
- detto cambiamento di programma venne proposto dal MORANDI e deciso quando il medesimo riferì dell'avvenuto controllo alla BANELLI ed al GALESI, durante un incontro tra il 12 ed il 19.03 2002.

Il fatto che la BANELLI non ricordi con assoluta certezza se il MORANDI abbia indicato esplicitamente il militante controllato con lui chiamandolo col nome di "CARLO", ovvero abbia solo fatto riferimento al medesimo come colui che l'accompagnava nella nota occasione, nella ovvia consapevolezza che i suoi interlocutori del momento (BANELLI e GALESI) non solo implicati nel piano omicida ma anche ai vertici dell'organizzazione (la BANELLI referente del gruppo pisano e partecipe del coordinamento per la Toscana insieme al MORANDI ed il GALESI militante dello stesso livello della LIOCE, perché appartenente alla Sede Centrale) conoscessero (come in effetti la BANELLI ha dichiarato) la documentazione programmatica generale e, con essa, il "nome" del militante incaricato di ricondurre il MORANDI a Firenze dopo il delitto, non inficia l'affidabilità della dichiarante quanto all'avere appreso ed al ricordare con assoluta certezza che il militante in questione era il "CARLO".

Anzi, la sincerità sull'incertezza esclude che si possa dubitare della genuinità della posizione assunta sul punto dalla dichiarante e sul

- quando la BANELLI ha inteso accusare taluno dei fatti che interessano ne ha sempre fatto chiaramente il nome (come ad esempio è accaduto per il MORANDI che pure, inizialmente, aveva tentato di far passare sotto silenzio), sicché se avesse voluto eventualmente accusare calunniosamente il BOCCACCINI non avrebbe certo esitato a nominarlo direttamente, mentre si è addirittura dichiarata non in grado di riconoscerlo per non averlo mai veduto,

si deve perciò escludere che le dichiarazioni BANELLI relative al militante "CARLO" ed a quando al medesimo attribuito possano essere state rese falsamente al fine di ingiustamente nuocerli.

D'altra parte, appare pretestuosa e sfornita di conferme da fonti obiettive o testimoniali (neppure la convivente del BOCCACCINI ha reso testimonianza a conferma) la spiegazione data dall'appellante circa i motivi della sua presenza in località Ponte Venturina insieme al MORANDI (quest'ultimo gli avrebbe chiesto di andarlo a prendere a Porretta Terme e condurlo a Firenze quel 12 marzo per stare un poco insieme durante il viaggio dato che non si vedevano da qualche tempo).

Né le dichiarazioni della BANELLI sul fatto che il MORANDI le abbia confermato il 19 marzo che a riaccompagnarlo da Pistoia a Firenze sarebbe stato il BOCCACCINI sono smentite dal fatto che quest'ultimo si fosse assoggettato nella mattina del 18 marzo ad una gastroscopia, che notoriamente per quanto invasiva non è assolutamente invalidante (e non lo fu per il BOCCACCINI, che infatti non ha esibito documentazione medica circa reazioni patologiche, invalidanti o meno, all'esame) tanto da potergli avere impedito di recarsi in Pistoia a prelevare il MORANDI nella serata del successivo 19 marzo e, cioè, ad oltre 24 ore di distanza dall'esame.

La partecipazione del BOCCACCINI al rientro del MORANDI da Bologna rende evidente la sua qualità di militante del sodalizio che interessa, poiché non è credibile l'affidamento ad estranei di un'attività strettamente funzionale come quella alla messa in sicurezza di uno dei principali partecipanti all'iniziativa terroristica omicida nei confronti del professore Biagi.

Un notevole valore indiziario ha anche il fatto che dopo la cattura il BOCCACCINI ricevette:

- dalla LIOCE una missiva in data 12.12.2003 del seguente tenore "*... caro Simone, ti scrivo per darti il benvenuto, in prigione purtroppo, e a questo punto anche per augurarti un buon anno nuovo che porti a tutti noi e alla classe passi in avanti nel processo rivoluzionario ... E con questo ti lascio con un saluto a pugno chiuso, Nadia*",

- dal MORANDI una prima cartolina, datata 5 marzo 2004, contenente frasi quali “... *Ne approfitto per farti i migliori e rivoluzionari auguri per il 2004 ... quindi ti saluto con un abbraccio rivoluzionario e comunista sempre*”,

- ancora dal MORANDI una seconda cartolina in data 23 Marzo 2004, contenente frasi quali “... *Penso che avviare una corrispondenza fra di noi sia più che utili e produttiva, dato che ci hanno proprio separato con una bella distanza fisica, ma non in termini di comune identità rivoluzionaria e di classe ... con questo ti saluto con un abbraccio forte e rivoluzionario e comunista sempre*”.

In merito a tale risultanza processuale si osserva che:

a – il primo messaggio fu inviato dalla LIOCE, il personaggio di maggior spicco dell’organizzazione in questione secondo le risultanze processuali, che non risulta aver mai conosciuto ed intrattenuto rapporti personali col destinatario, che tale conoscenza e tali rapporti ha sempre negato,

b – il secondo ed il terzo furono inviati dal MORANDI la cui conoscenza col destinatario è pacifica, ma come il primo pongono in assoluta evidenza la piena condivisione di identica ideologia comunista e rivoluzionaria tra mittente e destinatario,

c – in nessuno dei tre è in alcun modo, sia pure velato, espressa sorpresa per la cattura del destinatario,

d – in nessuno dei tre, nonostante l’ovvia consapevolezza dell’esistenza della censura sulla corrispondenza, si nota la benché minima reticenza nel manifestare una conoscenza personale ed una comunanza ideologica rivoluzionaria indiscutibilmente suscettibile di pregiudicare la posizione processuale del destinatario, anzi, si può affermare che i contenuti dei tre messaggi da questo punto di vista contengono un’esplicita “sfida” al processo, manifestazione dello stato borghese da abbattere secondo altre esternazioni dei mittenti,

e – nell’ultimo dei tre messaggi vi è l’invito ad intraprendere una corrispondenza avente ad oggetto proprio la “comune identità rivoluzionaria e di classe”.

L’esistenza di quei messaggi con le loro implicazioni è spiegabile solo con il contesto nel cui ambito intervennero: non solo il BOCCACCINI era stato catturato, ma nell’interrogatorio successivo all’arresto, del 29 ottobre 2003 – come si è già accennato- si era adeguato alle modalità di comportamento del LIOCE e della MORANDI, dichiarandosi prigioniero politico come “militante rivoluzionario del partito comunista combattente” (questa dichiarazione non può essere utilizzata come confessione o ammissione dell’imputato, ma non può essere trascurata

sotto il profilo della contestualizzazione di comportamenti altrui altrimenti inspiegabili) sicché la corrispondenza LIOCE – MORANDI – BOCCACCINI e l'esplicitazione del contesto ideologico cui essa si riferiva non poteva, nella mente dei mittenti, recare alcun pregiudizio a chi come il BOCCACCINI fieramente rivendicava addirittura la militanza per la quale era stato arrestato.

I messaggi, in sostanza, altro non erano che l'accoglienza del BOCCACCINI nel nuovo "carcerario" dei nuovi irriducibili, ma essa non si sarebbe avuta se il medesimo fosse stato catturato per errore giudiziario.

La LIOCE ed il MORANDI, per la loro posizione nell'organizzazione, ed il secondo anche per lo specifico rapporto col BOCCACCINI, non avrebbero potuto ignorare la reale posizione di quest'ultimo rispetto all'organizzazione e certo non gli avrebbero offerto l'ingresso tra gli irriducibili se lo avessero saputo in realtà estraneo al sodalizio prima della cattura.

Si è quindi in presenza di ulteriore grave e preciso indizio di partecipazione del BOCCACCINI al sodalizio in esame.

Secondo le dichiarazioni della BANELLI e le risultanze della documentazione informatica sequestrata (relativa, in particolare, alla tentata rapina di v. Tozzetti in Firenze e alle operazioni di "smobilizzo" dal covo di v. Maia al deposito Easy box), che ne danno oggettiva conferma, il militante fiorentino "CARLO" veniva designato con le sigle "CA" e "CO" e con il nome operativo "ANDREA".

Di conseguenza, tali nome di battaglia, sigle e nome operativo designano il BOCCACCINI.

Deve, infine, concordarsi con la sentenza impugnata sul fatto che "... *Questo dato probatorio non può essere scalfito dal fatto che il nome operativo Andrea, in anni precedenti (rispetto a quelli in cui sono state commesse le operazioni criminose contestate all'imputato) sia stato usato anche da un altro militante. La Banelli ha precisato, infatti, che <<mentre il nome di battaglia era unico per ogni militante, il nome operativo poteva cambiare nelle diverse iniziative...>>*".

Quanto alla posizione degli appellanti MAZZEI, FOSSO, DONATI e GALLONI si osserva quanto segue.

L'affermazione nei loro confronti della penale responsabilità per i fatti di cui al capo di imputazione in trattazione è formulata nell'impugnata sentenza perché "... *con i loro comportamenti –consistiti nel mantenere, attraverso lo scambio di materiale documentale (che veniva fatto oggetto di analisi e di studio), continui contatti con i militanti operanti all'esterno, nonché nel manifestare in più occasioni pieno appoggio alle*

loro iniziative ed alle loro azioni e, soprattutto, nell'avallare ed autorizzare l'uso della originaria denominazione (nel segno di un'effettiva continuità) – essi hanno consapevolmente rafforzato i propositi criminosi degli aderenti al sodalizio, spronandoli ed incoraggiandoli a proseguire nella loro attività delittuosa e ponendosi come modelli da imitare. ...”.

Di fatto, risulta dagli atti che, nell'aprile del 2001, vennero eseguite perquisizioni nelle celle di “irriducibili” reduci delle B.R. P.C.C. della “ritirata strategica” della fine dell'anno 1988 – inizio 1989 e, in tale occasione, come evidenziato nella sentenza impugnata “... nella cella del MAZZEI è stato rinvenuto un dattiloscritto di quattordici pagine, contenente una parte del volantino di rivendicazione dell'omicidio D'Antona ... accompagnato da una legenda chiarificatrice di alcuni segni marginali apposti in fondo alle pagine e presentava aggiunte ed interpolazioni vergate a mano, con grafie che sono risultate esattamente corrispondenti a quelle dello stesso MAZZEI e di Franco GALLONI. Si è anche accertato che il documento era stato redatto utilizzando una macchina da scrivere che si trovava nella cella di ... DONATI. ...analoghi documenti, con l'intero testo del volantino di rivendicazione corredato da correzioni manoscritte e da cancellature, sono stati sequestrati all'interno delle celle di ... FOSSO e ... DONATI. Tali Documenti, sempre scritti con la macchina del DONATI (risultato anche autore di alcune delle interpolazioni manoscritte), avevano un contenuto non corrispondente al titolo, che riguardava invece un congresso di un partito irlandese Il volantino di cui è stata data diffusione risulta, ... più rifinito e accurato (di quello scritto nei documenti come sopra sequestrati, n.d.r.) e frutto di una più attenta e completa elaborazione. Il testo sequestrato nelle celle, invece, presenta numerose abbreviazioni, non menziona la data dell'esecuzione del delitto e non riporta per intero il nominativo della vittima, ma solo le prime due lettere del cognome...”.

La Corte di primo grado ne ha desunto che tali ultimi elementi obiettivi siano seri indizi nel senso che “... il testo provvisorio del volantino della rivendicazione sia stato inviato ai detenuti “irriducibili” prima del 20.05.1999, per dare la possibilità di esaminarlo e di fare eventuali osservazioni e proposte e soprattutto per avere da loro la legittimazione e l'avallo in merito all'utilizzazione della sigla B.R. P.C.C.”.

In tal senso, la Corte ha ritenuto che tale ipotesi sia rafforzata dalle conclusioni di una Consulenza Tecnica affidata dal P.M. al professore Domenico Proietti, che però in realtà comparando il volantino nella forma “pubblicata” dopo l'omicidio D'Antona con i documenti di cui sopra ha semplicemente affermato la possibilità che il primo possa essere

una versione definitiva derivata da testi iniziali di contenuto corrispondente a quello degli scritti in possesso del DONATI, del MAZZEI, del FOSSO e del GALLONI.

Quella affermata è però una mera possibilità, anche se desunta da elementi obiettivi riscontrati nell'esame comparativo dei documenti, mentre quegli stessi elementi obiettivi non sono sufficienti ad escludere la diversa possibilità che i documenti sequestrati agli imputati siano, nella forma verificata, semplicemente il frutto di tentativi di analisi e rielaborazione effettuati su un testo ricevuto solo successivamente al delitto D'ANTONA, nel biennio trascorso tra il delitto suddetto e la scoperta degli scritti in questione, il frutto di "lavoro" sulla coerenza dei concetti espressi nella rivendicazione già effettuata con le precise linee ideologiche di quelle B.R. P.C.C. sconfitte e costrette alla "ritirata" tra la fine del 1988 e l'inizio del 1989, linee ideologiche sopravvissute alla realtà di un'esperienza di associazione sovversiva e banda armata definitivamente conclusa con la "ritirata", linee ideologiche suscettibili di ripresa da parte di nuove e simili esperienze associative criminali e delle quali i reduci della prima esperienza ritengono di custodire l'ortodossia.

L'ipotesi accusatoria formulata sulla scorta della menzionata relazione di C.T. e, quindi, su induzioni logiche coerenti rispetto alla comparazione dei testi, ma pur sempre limitate al "probabile" (di maggiore o minore grado) non trova alcun conforto in elementi di fatto obiettivi ed inconfutabili:

- tutti i documenti sequestrati presso i quattro detenuti "irriducibili" sono risultati scritti con la macchina per scrivere del DONATI, quindi nessuno di essi è pervenuto ai medesimi dall'esterno,
- non si è trovata traccia alcuna del documento che, prima dell'attentato mortale al professore D'Antona si pretenderebbe formato ed inviato ai detenuti dai loro coimputati a quel tempo in libertà,
- non si è trovata traccia alcuna, né presso alcuno degli imputati liberi prima dell'omicidio suddetto, né presso il covo di v. Montecuccoli ove pure era custodita corrispondenza proveniente dal "carcerario", né altrove, di una bozza di volantino restituita (eventualmente con le accennate postille, correzioni ed annotazioni dattiloscritte o manoscritte) dagli "irriducibili" dopo il preteso esame preventivo,
- nel volantino di rivendicazione poi effettivamente diffuso a seguito dell'uccisione del professore D'Antona non si è trovata la benché minima traccia delle "variazioni" manoscritte o dattilografiche riscontrate sui documenti sequestrati presso gli "irriducibili" detenuti,

sicché il testo della rivendicazione non conferma in alcun modo l'ipotesi di preventivo passaggio al vaglio dei detenuti.

È, peraltro, assai improbabile che gli affiliati all'organizzazione che preparavano l'attentato abbiano potuto accettare il rischio di far prevenire preventivamente agli "irriducibili" (notoriamente soggetti ad un regime di sorveglianza particolare, con rischio continuo di perquisizioni improvvisate) un documento che se scoperto avrebbe svelato l'esistenza del piano omicida e, contenendo le iniziali (riportate nei documenti sequestrati presso le celle) della vittima designata, nonché esplicitando motivazioni del delitto chiaramente collegate alle ben indicate funzioni svolte da quest'ultima, avrebbe consentito agevolmente alle forze dell'ordine di impedire l'esecuzione dell'attentato.

L'invio preventivo del documento di rivendicazione ai detenuti "irriducibili" non può neppure dedursi dalla missiva (a firma Nino e Michele, presumibilmente FOSSO e MAZZEI) spedita il 23 maggio 1999 – tre giorni dopo l'omicidio D'Antona- dal carcere di Trani ad "irriducibili" del carcere di Novara che diceva testualmente "*... vi scriviamo per comunicarvi che noi da qui faremo un documento di appoggio all'azione dell'O (manifestamente l'attentato D'Antona, n.d.r.). Riteniamo corretto intervenire da ogni singolo carcere, per quanto riguarda le questioni che tratteremo, nello scritto ci atterremo nel modo più rigido ai contenuti del volantino D'Antona (ovviamente per quanto ci è noto dagli articoli di stampa)*". Il rinvio al contenuto del volantino, a quella data non ancora testualmente pubblicato sugli organi di stampa, non implica una già attuale conoscenza testuale di quel contenuto ma il proposito di attenersi a quanto di esso trapelava e sarebbe trapelato sulla stampa, fino alla pubblicazione testuale integrale. Nel senso della conoscenza preventiva del testo del volantino non depongono neppure i richiami ai temi in esso trattati contenuti nel comunicato 28.5.1999 di plauso all'omicidio in questione considerato che le tematiche relative al lavoro e welfare erano ormai trapelate sulla stampa ed erano da sempre al centro, con costanza di argomenti, delle elaborazioni dell'organizzazione e la pertinenza di esse allo specifico episodio terroristico erano rese evidenti dalla notoria qualità della vittima.

Dunque, non si ravvisano elementi idonei a suffragare l'affermazione che i quattro imputati di cui si tratta abbiano collaborato, anche solo con una supervisione o consulenza sul documento di rivendicazione suddetto, almeno alla "attività" attentato D'Antona dell'organizzazione operante all'esterno del carcere.

È necessario aggiungere che:

- a quanto risulta dal materiale probatorio portato al vaglio del dibattimento, non emergono prove o indizi che l'organizzazione di cui qui si parla includa o abbia mai incluso tra i propri "operativi" in libertà, nel percorso compiuto fino alla prima azione disarticolante o successivamente ad essa, soggetti già militanti delle B.R. P.C.C. della "ritirata strategica", né che abbia ereditato sue strutture logistiche (covi o altro), o suo materiale "militare" (armi, esplosivi etc.), o portato a completamento la pianificazione o l'esecuzione di operazioni già ideate dalle stesse;

- di tutta la documentazione proveniente dagli "irriducibili" del carcerario reduci dall'esperienza B.R. P.C.C. stroncata nel 1988/89, non è emerso e non è stato prodotto nel processo alcuno scritto relativo alla concreta organizzazione dell'organizzazione in esame, alla dettatura di concrete direttive operative, alla programmazione di concrete e specifiche iniziative, all'individuazione concreta di obiettivi da colpire, alla discussione di piani concreti per colpire obiettivi.

In sostanza, tutte le risultanze probatorie ed indiziarie effettivamente acquisite portano a concludere nel senso che l'organizzazione oggetto del presente processo ha semplicemente raccolto da quella denominata B.R. P.C.C. sconfitta e costretta alla ritirata strategica del 1988/89 la ideologia "rivoluzionaria comunista" improntata alla guerriglia armata permanente di classe ed intorno ad essa si è organizzata e strutturata, ma come organismo nuovo ed autonomo senza alcun concreto elemento organizzativo di collegamento organico e derivativo dalla precedente, presa semplicemente a modello da imitare tanto da poterne finalmente riprendere il nome.

È risultata sicura discontinuità (tranne che ideologica) tra i fatti organizzativi B.R. P.C.C. pre e post "ritirata strategica".

Tra il c.d. "carcerario" della vecchia organizzazione e la nuova organizzazione, secondo le reali e concrete risultanze documentali, corre unicamente un discorso ideologico, apologetico della lotta armata, della violenza spinta fino all'omicidio, e della sovversione, ma i detenuti non risultano aver dato alcuno specifico apporto ad alcun momento concretamente organizzativo, né ad alcuno degli episodi concretamente operativi della struttura che si proponeva di sostituirsi alla loro, ridotta all'impotenza.

Non sussistono prove, né alcun serio indizio di un effettivo nesso causale tra condotte del MAZZEI, FOSSO, DONATI e GALLONI e la concreta costituzione dell'associazione in esame, le concrete modalità di organizzazione, le figure e modalità organizzative, le direttive impartite